

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE O DI STUDIO ISTITUITE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PESCARA
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE DEL 10/01/2013

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni consultive o di studio istituite dal Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pescara.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento:
 - b) per Ordine si intende l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara;
 - c) per Consiglio si intende il Consiglio dell'Ordine;
 - d) per Albo si intende l'Albo tenuto dal Consiglio;
 - e) per Commissione si intende una Commissione di studio istituita dal Consiglio formata da tre o più componenti;
 - f) per categoria si intende la categoria dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
 - g) per gruppo di studio si intende un gruppo di iscritti all'Ordine che propone alla commissione un progetto per la realizzazione di uno studio/ricerca su un determinato argomento tecnico/scientifico di interesse per la professione.
 - h) per Consigliere Delegato si intende uno o più componenti delegati dal Consiglio dell'Ordine al coordinamento delle Commissioni.

Art. 3

(Funzioni delle Commissioni)

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio può istituire Commissioni di studio alle quali sono affidati i seguenti compiti:
 - a) fornire pareri al Consiglio, anche attraverso elaborati e scritti, su argomenti sottoposti dal Consiglio stesso;
 - b) trattare, anche attraverso convegni, scritti o altre opere comunque denominate, elaborate dai gruppi di studio, argomenti, scelti autonomamente, di interesse per la categoria, previa comunicazione al Consiglio da parte del Delegato.
2. L'attività delle Commissioni sarà coordinata dal Consigliere Delegato.
3. Nel caso in cui nella normativa, anche deontologica, sia stabilita o raccomandata, senza altra specificazione, la consultazione di apposite Commissioni di studio già istituite o da istituire a cura dell'Ordine, il consulto deve essere richiesto dall'interessato al Consiglio il quale, ove lo reputi opportuno, potrà sottoporre il relativo quesito alla Commissione ai sensi della lettera a) del comma 1 del presente articolo.
4. Nel caso di manifestazioni o di eventi comprendenti interventi o comunicazioni da parte della Commissione, il relativo contenuto deve essere preventivamente sottoposto al Consiglio e può formare oggetto di intervento o di comunicazione soltanto se sia stato da quest'ultimo preventivamente approvato.

Art. 4

(Composizione e durata delle Commissioni)

1. Il Consiglio nomina il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente delle singole Commissioni in relazione ai compiti ad esse affidati.
2. Le Commissioni sono composte da iscritti all'Albo.
3. Alle Commissioni possono partecipare anche i Praticanti Dottori Commercialisti.
4. Le Commissioni hanno durata pari a quella del Consiglio che le ha istituite, salvo che il Consiglio non stabilisca una data inferiore.
5. Il Consiglio può sostituire o integrare il Presidente e il Vice Presidente, se nominato, in qualsiasi momento.
6. Le Commissioni si riuniscono a semplice richiesta del Presidente, e in caso di assenza dal Vice Presidente se nominato, ogniqualvolta debba essere esaminata una proposta di un gruppo di studio. Per ogni riunione viene designato il Presidente ed il Segretario che redige sintetico verbale della discussione e lo stesso viene trasmesso alla Segreteria dell'Ordine. Eventuali decisioni sono adottate a maggioranza qualificata.

Art. 5

(Funzionamento dei gruppi di studio)

1. Ciascun iscritto può proporre un tema al Presidente della materia di riferimento facendo una proposta di lavoro.
2. La proposta è fatta dal gruppo di studio che intende svolgere il tema. La proposta deve contenere:
 - Il gruppo di studio composto da Presidente, Segretario ed altri componenti;
 - Il tema, il programma e i tempi di lavoro.
3. Con il parere favorevole del Presidente la proposta viene portata in Consiglio tramite il Consigliere Delegato. Il Consiglio delibera la costituzione del gruppo di studio fissando anche il termine entro il quale concludere i lavori.
4. Il sito dell'Ordine rende noto l'istituzione del gruppo di studio con i relativi "componenti fondatori". La comunicazione della istituzione può essere inviata ai Colleghi anche a mezzo e-mail.
5. Il presidente del gruppo di studio vagliate le candidature decide chi ammettere.

6. Il gruppo di studio, portati a termine i lavori nei tempi fissati dal Consiglio e con il suo parere favorevole, tramite l'Ordine, pubblicizza i risultati con la diffusione degli atti adottando le seguenti modalità:

- Convegno di presentazione dei lavori;
- Documento pubblicato sul sito dell'Ordine;
- Documento diffuso a tutti gli Ordini di Italia;
- Pubblicazione dei lavori;

7. Il gruppo di studio, portati a termine i lavori o per l'impossibilità di terminarli si scioglie.

Art. 6

(Delegato del Consiglio)

1. Il Consiglio nomina tra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati.

2. Il Delegato ha il compito:

- a) di seguire e coordinare i rapporti con il Presidente delle varie commissioni;
- b) riferire periodicamente al Consiglio sull'attività delle Commissioni di studio;
- c) illustrare al Consiglio i pareri, gli elaborati e le trattazioni dei gruppi di studio;
- d) di presenziare, salvo giustificato motivo, alle manifestazioni e agli eventi che comprendano interventi e comunicazioni delle commissioni.

3. Nel caso in cui il Delegato del Consiglio non possa presenziare alle manifestazioni o agli eventi di cui alla lettera d) del precedente comma, il Consiglio delega all'uopo un altro membro del Consiglio stesso.

Art. 7

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dell'Ordine purchè preventivamente autorizzate dal Consiglio e regolarmente documentate in originale.

2. Gli incarichi di Presidente, VicePresidente e di componente del gruppo di studio sono a titolo gratuito.

Art. 8

(Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione)

1. I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, formate dalle commissioni e dai gruppi di studio sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine.

2. La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio.

Art. 9

(Accettazione della nomina e del regolamento. Dimissioni)

1. Le nomine a Presidente ed eventualmente del Vice Presidente devono essere comunicate in forma scritta ai nominati dalla Segreteria dell'Ordine. Altresì, la nomina a componente del gruppo di studio, di cui all'art. 5 punto 5, dovrà essere comunicata in forma scritta, anche attraverso strumenti telematici, dal Presidente del gruppo di studio.

2. L'accettazione della nomina a Presidente ed eventualmente a Vice Presidente ed a componente del gruppo di lavoro della Commissione deve essere portata a conoscenza della Segreteria dell'Ordine per iscritto, anche per fax o per posta elettronica, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della nomina ed implica la conoscenza e l'integrale accettazione del presente regolamento.

3. Le dimissioni dagli incarichi, conferiti come sopra, devono essere rassegnate per iscritto e la relativa comunicazione deve essere presentata al Consiglio.

4. Se le dimissioni sono accettate dal Consiglio e quest'ultimo non stabilisce una loro diversa decorrenza, esse hanno effetto dal momento in cui chi le ha rassegnate riceve formale comunicazione scritta della loro accettazione.